Dopo la **Delibera 28/2018**, *con la quale erano state individuate delle "buone prassi" in materia di Peps (Persone Politicamente Esposte)* la **Banca d'Italia** ritorna ad occuparsi di **antiriciclaggio** con un **Comunicato** (cui occorre chiarire la rilevanza giuridica) con la quale specifica agli **Intermediari bancari e finanziari** indicazioni precise in merito alle *modalità di adempimento alle nuove regole*.

Le indicazioni di **Bankitalia** ricoprono sia il periodo transitorio previsto dalla legge, che si protrarrà fino al **31 marzo 2018**, sia quello successivo, fino all'entrata in vigore della nuova Normativa di attuazione della **Banca d'Italia**.

La **Legge Antiriciclaggio** precisa che le disposizioni emesse dalle **Autorità di Vigilanza di Settore**, ai sensi di norme abolite o sostituite per effetto della riforma, proseguano nel trovare applicazione fino al **31 marzo 2018** (**art.9 comma 1 Dlgs 231/2007 e successive modifiche**) vincolando le **Autorità di Vigilanza di Settore** ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma (**4 luglio 2017**) la normativa di attuazione (**art.9 comma 2 Dlgs.231/2007 e modifiche**).

La Legge, però, non specifica come risolvere *mediotempore* eventuali contrasti tra le disposizioni attuative, che continuano ad applicarsi, e le nuova normativa in vigore. La **Banca d'Italia**, dunque, specifica che *gli **Intermediari** dovranno attenersi fino al **31 marzo 2018** alle previsioni contenute nei provvedimenti emanati in base alle precedenti previsioni di legge, ma solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina*, limite non previsto dalla Legge.

Infatti, secondo le valutazioni della **Banca d'Italia**, sarebbe certamente compatibile con le nuove norme il **provvedimento (10 marzo 2011)** che reca le disposizioni attuative in materia di *organizzazione/procedure/controlli interni*.

Invece, si giudicano *immediatamente applicabili gli obblighi di Adeguata Verifica, come previsto dalla riforma, in quanto contengono aspetti in precedenza rimessi alla Normativa di attuazione delle Autorità di Vigilanza.*

In questa ottica, risultano inapplicabili (in quanto incompatibili con le nuove disposizioni, le norme del **Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della Clientela**, nella parte in cui disciplinavano le misure semplificate di Adeguata Verifica e l'individuazione del Titolare Effettivo.

Per quest'ultimo profilo, la **Banca d'Italia** prescrive agli Intermediari di utilizzare i criteri dettati dalle **nuove norme** per l'identificazione del **Titolare Effettivo di Clienti diversi dalle Persone fisiche (Società di capitali, Persone giuridiche private, Trust)** ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo delle Società di Persone, nonché delle altre tipologie di Clienti diversi dalle Persone fisiche anche se privi di **personalità giuridica** (ad es. **Associazioni non riconosciute**).

Tali modalità si pongono come *eccedenti al dettato della Legge* e risulterebbero in discordanza con alcune indicazioni del **Ministero Economia e Finanza.**

Il comunicato dell'Autorità di Vigilanza pare problematico ove impone agli **Intermediari** di confrontarsi da subito con i nuovi obblighi di Adeguata Verifica senza il supporto delle nuove Norme di attuazione.